Allegato A

Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, le Università degli Studi e gli Istituti di Alta formazione e specializzazione toscani per lo svolgimento di tirocini curriculari (LR 32/02 e ss.mm art. 17 bis comma 4)

Tra

Regione Toscana

E

- Università degli Studi di Firenze
- Università di Pisa
- Università di Siena
- Scuola Normale Superiore
- Scuola Superiore Sant'Anna
- Università per Stranieri di Siena
- IMT Institute for advanced studies Lucca

Premesso che

- il Parlamento europeo con la risoluzione del 6 luglio 2010 (Promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti) "invita gli stati membri ad affrontare ed eliminare lo sfruttamento dei giovani da parte di datori di lavoro che sembrano utilizzare il tirocinio e l'apprendistato per sostituire l'impiego regolare, ed esorta gli stessi stati membri ad elaborare accordi in materia di tirocini accompagnati da aiuti di carattere economico":
- Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica hanno approvato il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento;
- Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha approvato la circolare 15 luglio 1998 n.92 "Occupazione misure straordinarie tirocini formativi e di orientamento stages precisazioni del Ministero";

- con Risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011, il Consiglio Regionale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo per il periodo 2011-2015, di cui il PIS Giovanisì costituisce contenuto specifico;
- la Regione Toscana, nell'ambito del Progetto Giovanisì, intende promuovere un uso corretto dei tirocini curriculari al fine di garantire i diritti dei giovani beneficiari ed intende prevedere un contributo regionale finalizzato alla copertura parziale o totale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante da parte del soggetto ospitante;
- la Legge regionale n. 3 del 27 gennaio 2012 ha modificato la Legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 ("Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") introducendo in particolare: l'art. 17 sexies, che prevede che la Regione possa concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante e l'art. 17 bis comma 4), che prevede che la Regione promuova, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 13/02/2012 è stato adottato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana e le Università e le Scuole di alta formazione toscane firmatarie del presente Accordo con il quale la Regione si impegnava a valutare l'adozione di un provvedimento finalizzato all'erogazione di contributi a parziale copertura dell'importo erogato al tirocinante;
- che il suddetto Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 17/2/2012;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1082 del 9/12/2013 è stato adottato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, le Università degli Studi e gli Istituti di Alta formazione e specializzazione toscani per lo svolgimento di tirocini curriculari (LR 32/02 e ss.mm art. 17 bis comma 4);
- a seguito della prima sperimentazione dell'intervento e degli approfondimenti effettuati sul suo stato di attuazione, è emersa la necessità di introdurre nell'Accordo citato alcune modifiche volte ad ampliare l'universo dei beneficiari e di assicurare un pari trattamento agli studenti dei diversi corsi di laurea ed è stato altresì ritenuto opportuno integrare lo stesso in ordine alla sua validità temporale;

<u>Tutto ciò premesso</u> Le parti concordano quanto segue:

- 1) Le Università degli studi e gli Istituti di alta formazione e specializzazione, firmatarie del presente Accordo, si impegnano a promuovere lo sviluppo di tirocini secondo quanto previsto dalla Legge regionale 32/2002, come modificata dalla L.R. 3/2012, a conferma e prosecuzione dell'impegno già assunto con il protocollo sottoscritto in data 17.2.2012;
- 2) la Regione si impegna ad erogare un contributo nei limiti delle risorse disponibili a parziale copertura del rimborso spese forfetario corrisposto dai soggetti ospitanti ai soggetti che svolgono tirocini curriculari:
 - a. durante l'ultimo anno della laurea triennale;
 - b. durante il primo o il secondo anno della laurea magistrale;
 - c. durante gli ultimi tre anni delle lauree a ciclo unico;
 - d. durante il 3° ciclo di formazione universitaria:

Con successivo provvedimento saranno definite le modalità di erogazione del contributo;

- 3) Il contributo di cui al punto 2) sarà erogato qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - a. Il soggetto ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi, qualora questo non sia già assicurato dall'Ateneo;
 - b. al tirocinante vengano corrisposti da parte del soggetto ospitante almeno 500 euro mensili lordi;
 - c. il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto ospitante;
 - d. il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - e. il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
 - f. il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio;
 - g. il tirocinio deve valere almeno 12 CFU ovvero durare almeno 300 ore;
 - h. il tirocinante non deve avere in corso o aver avuto un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto ospitante;
 - i. il tirocinante non deve avere rapporti di parentela o affinità sino al 3^ grado con persone facenti parte dell'organo di governo del soggetto ospitante o che detengano quote di capitale sociale tali da esercitare un'influenza dominante sul soggetto ospitante;
 - j. il tirocinante non deve beneficiare di una borsa di studio o di altra forma di sostegno finalizzata al 3° ciclo di formazione universitaria;
 - k. il tirocinante deve avere un'età compresa tra i 18 e i 32 anni. Per i soggetti disabili di cui alla L.68/99 e i soggetti svantaggiati di cui all'art. 17 ter comma 8 della Legge Regionale n. 32/2002 ess.mm. non vi sono limiti d'età.

Inoltre:

- l. il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
- m. il soggetto ospitante non deve avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio;
- n. il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.
- 4) Le Università degli studi e gli Istituti di alta formazione e specializzazione, firmatarie del presente Accordo, si impegnano a fornire ai soggetti interessati che lo richiedano e che intendano accedere al contributo di cui al punto 2), le seguenti informazioni:
 - gli obiettivi formativi del corso di laurea a cui il lo studente che si candida è iscritto;
 - i crediti in possesso al momento della candidatura;
 - la media dei voti degli esami sostenuti;
 - l'anno di immatricolazione;
 - eventuale curriculum dello studente;
- 5) il contributo regionale verrà erogato a favore del soggetto ospitante in riferimento a ciascun tirocinio:
 - una sola volta:
 - per un massimo di 6 mesi;
 - a condizione che al tirocinante siano corrisposti almeno 500,00 Euro mensili lordi:
- 6) il contributo, nei limiti delle risorse disponibili, sarà così articolato:
 - €300,00 mensili, per i soggetti in età compresa tra i 18 e i 32 anni;
 - €500,00 mensili, per i soggetti disabili, di cui alla L. 68/1999 e i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 17 ter comma 8 Legge Regionale n. 32/02 e ss.mm, senza limiti di età;
 - 7) Per quanto non esplicitamente richiamato e disciplinato nel presente Accordo, si rinvia al DM 142/98.

- 8) Le Università toscane firmatarie si impegnano a diffondere i contenuti del presente accordo e a collaborare in modo costante con la Regione Toscana per le attività che conseguono alla sua attuazione.
- 9) Il presente accordo ha validità dalla sua sottoscrizione sino alla data del 31 dicembre 2019. Può essere modificato su richiesta delle parti in qualsiasi momento.

Per la Regione Toscana	Università degli Studi di Firenze
	Università di Pisa
	Università di Siena
	Scuola Normale Superiore
	Scuola Superiore Sant' Anna
	Università per Stranieri di Siena
	IMT Institute for advanced studies Lucca